



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

89/2015
Giugno/14/2015 (*)
Napoli 25 Giugno 2015

Con la circolare n° 120 del 12 Giugno 2015, l'INPS fornisce le indicazioni utili per la corretta compilazione del quadro "RR" del Modello Unico 2015 Persone Fisiche con il quale si determinano i contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti nonché i contributi previdenziali dovuti da professionisti iscritti alla Gestione separata Inps. La circolare si sofferma, altresì, sui termini e modalità di versamento e sulle possibilità di rateazione e compensazione dei debiti contributivi.

Il quadro RR del modello Unico deve essere compilato dai soggetti **iscritti** alle **gestioni dei contributi** e delle prestazioni previdenziali degli **artigiani** e degli esercenti **attività commerciali e terziario** nonché dai **lavoratori autonomi** che determinano il reddito di arte e professione e sono **iscritti alla Gestione separata** di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n.335 per la determinazione dei contributi dovuti all'INPS.

Non sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata e, quindi, neanche alla compilazione del quadro RR sez II del modello fiscale e non sono dovuti i relativi contributi, **i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale** (*id*: contributo soggettivo) **presso le Casse** di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/1996.

All'uopo, le istruzioni per la compilazione del Modello Unico 2015 - persone Fisiche - ricordano che la base imponibile per il calcolo dei contributi

previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei **redditi d'impresa** posseduti per l'anno 2014.

Per i soci delle S.r.l. iscritti alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani la base imponibile è costituita, altresì, dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ancorché non distribuiti ai soci.

Per l'anno 2014:

- il **reddito minimo** annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è di **euro 15.516,00** (id: reddito minimale);

- il **massimale di reddito annuo** entro il quale sono dovuti i contributi è di **euro 76.718,00** (reddito imponibile massimo).

Il minimale ed il massimale devono essere rapportati a mesi in caso di attività che non copre l'intero anno, sia per la Gestione degli Artigiani che per quella dei Commercianti.

Per **i lavoratori privi di anzianità contributiva** alla data del 31 dicembre 1995, **iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996**, il minimale deve essere rapportato ai mesi, mentre il **massimale**, stabilito in **euro 100.123,00** non può essere rapportato ai mesi di attività.

Ciò premesso, la **Circolare Inps n° 120 del 12 Giugno 2015**, in relazione alla **Sezione I – Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti** chiarisce le modalità di esatta **individuazione del reddito imponibile** ai fini previdenziali e gli elementi che concorrono al calcolo della contribuzione dovuta che sono indicati nei quadri **RF** (*impresa in contabilità ordinaria*), **RG** (*impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari*) e **RH** (*redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate*).

Si sottolinea che i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico SC (società di capitali).

Per ciò che riguarda la compilazione della **Sezione II – Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS**, il documento di prassi ricorda che il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nel:

- **Quadro RE** (reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni): **rigo RE21** col. 2 nel caso di contribuente in regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive (art. 13 della legge 388/2000); **RE 23 o RE 25**;

- **Quadro RH** (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate): **rigo RH15 o RH17**; oppure **RH18 col.1** se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo;

- **Quadro LM** (reddito dei soggetti con regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n.98); *Flag* nella casella: **Autonomo**; **rigo LM6-LM9**.

La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 1 contraddistinta dal codice 1.

La Circolare specifica altresì, che i contribuenti che decidono di **versare la contribuzione dovuta** – saldo 2014 e primo acconto 2015 – **nel periodo tra il 17 giugno e il 16 luglio 2015** devono **sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo**, così come previsto dall'art. 17, comma 1, DPR 435/2001 modificato dall'art. 2, decreto legge 63/2002 convertito con modificazioni nella legge 112/2002, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.

Infine, per quanto riguarda le **eventuali possibili rateazioni del debito**, si ricorda che per i commercianti e gli artigiani la rateazione può avere ad oggetto esclusivamente i **contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale** imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2015.

Per i liberi professionisti la rateazione può essere effettuata **sia sul contributo dovuto a saldo** per l'anno di imposta 2014 **che sull'importo del primo acconto** relativo ai contributi per l'anno 2015.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN